



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

*Ercolano,*

*A*

alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo di legittimità  
[campania.legittimita@corteconticert.it](mailto:campania.legittimita@corteconticert.it)

Lettera inviata tramite pec

*E.p.c.*

al supporto al RUP  
avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo  
SEDE

all'Ufficio Gare e Contratti  
SEDE

alla Segreteria Trasversale Pa-Erco  
SEDE

all'Ufficio Ragioneria  
SEDE

al RUP  
dott. Simone Marino  
[simone.marino@cultura.gov.it](mailto:simone.marino@cultura.gov.it)

**Oggetto:** Parco Archeologico di Ercolano.

*Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento*  
CUP F34H21000060001.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU.

**Appaltatore:** RTI MECOSER SISTEMI S.P.A. (*mandataria*) – S.A.C.S. S.R.L. (*mandante*)

**Contratto:** rep. n. 12 del 14.02.2025 e relative appendici rep. 15 del 19.02.2025 e rep. 17 del 24.02.2025, approvati con decreto n. 130 del 26.02.2025

**Art. 3 co. 1 lett. g ) ultimo periodo della L. 20-1994 - Rilievo Corte dei Conti**

**RISCONTRO**

**A riscontro delle** Osservazioni dell'Ufficio di Controllo di codesta spett.le Corte dei Conti, pervenute in data 10.03.2025 acquisite agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 1434-A,

si rappresenta quanto segue:

## LETTERA A

- l'intervento è inserito nella *Programmazione biennale Acquisti Beni e Servizi 2023-2024* (**allegato 1a**) approvata con decreto n. 260 del 22.06.2023 (**allegato 1b**), come rilevabile dalla pagina dell'Amministrazione Trasparente del Parco al seguente link:

[https://paerco.authorityonline.eu/index.php?option=com\\_content&view=category&id=123&Itemid=283](https://paerco.authorityonline.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=283)

- Si trasmette *Disposizione di pagamento F24* relativa alle spese contrattuali (**allegato 2**);

## LETTERA B

- Il Parco Archeologico di Ercolano ha stipulato il contratto sulla base dei controlli eseguiti dalla centrale di committenza, anche aggiornati all'esito del trasferimento degli atti di gara da parte di INVITALIA.

In tal senso, il contratto fa espresso riferimento al provvedimento di aggiudicazione, che già indicava il fatto che fosse trascorso il tempo utile per l'aggiudicazione nel silenzio degli enti compulsati, con conseguente possibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto.

Successivamente, oltre a quanto accertato dalla Centrale di Committenza INVITALIA, in merito alle verifiche della regolarità fiscale di Mecoser, il Parco ha provveduto anche autonomamente ad aggiornare i controlli, inoltrando richiesta di certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate (prot. Pa-Erco 674-P del 5.02.2025: **allegato 3a**) con relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate della regolarità dell'O.E. in merito agli obblighi relativi al pagamento delle tasse e delle imposte alla data del 5.02.2025 (prot. Pa-Erco 1261-A del 3.03.2025: **allegato 3b**).

- Relativamente al requisito di cui all'art. 8.3.2. del disciplinare di gara si conferma che la Mecoser S.p.A. possiede in proprio i requisiti richiesti dall'art. 8.3.2. del disciplinare di gara, come evidenziato dalla dichiarazione espressa in fase di gara dallo stesso operatore nella busta amministrativa e dai certificati a comprova trasmessi ai fini dell'aggiudicazione, definiti nella Relazione Esiti del RUP della gara ing. Anna Baldassarre della Centrale di Committenza INVITALIA (**allegato 4**), richiamata nel provvedimento di aggiudicazione (cfr. documentazione all'interno della **cartella allegato 5: forniture analoghe**).

- In merito all'osservazione sul certificato SOA della mandante S.A.C.S. srl si conferma che "la SACS s.r.l. possiede la categoria OG1 in classifica VIII, come da SOA n. 55765AL/17/00. La certificazione ex articolo, 3, co. 1, lett. mm), del D.P.R. n. 207/2010 è valida fino al 10/07/2027, con scadenza triennale il 19/07/2024. La verifica triennale è stata effettuata in data 19/07/2024, come evidenziato dai certificati a comprova definiti nella Relazione Esiti del RUP della gara ing. Baldassarre, richiamata nel provvedimento di aggiudicazione (**allegati 4 e 6**).

## LETTERA C

Rispetto alle variazioni di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, la volontà della S.A. era quella di sancire esclusivamente l'obbligo dell'O.E. di esecuzione dell'intervento anche nell'eventuale ipotesi di incremento delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto in aumento o diminuzione, come risulta espressamente indicato all'art. 12 del contratto. Nel documento, infatti, la facoltà di utilizzo degli importi aggiuntivi viene riferita all'eventuale approvazione di varianti, in quanto tali meramente eventuali e non predeterminate. Nello stesso senso, la previsione di cui al disciplinare di gara.

Pertanto, si è ritenuto di non essere tenuti ad inserire l'importo relativo nel quadro economico, ai fini di cui all'art. 14 comma 4 del Codice, trattandosi di importo di utilizzo del tutto incerto nell'an e nel quantum (in termini, cfr. Parere MIT n. 3116 del 6.12.2024, ultimo periodo<sup>1</sup>).

Codesta Spett.le Corte fornisce una differente interpretazione degli atti di gara e rileva una contraddizione tra gli stessi, suggerendo la necessità che l'importo necessario per la copertura della variazione ex art. 120 sia inserito nel computo di cui all'art. 14 comma 4 D.lgs. n. 36/2023.

---

<sup>1</sup> "Ove di converso la *lex specialis* di gara preveda l'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell'importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti)" (Parere MIT n. 3116 del 6.12.2024).

Il rilievo ha consigliato la S.A. di disporre un adeguamento anche contabile degli atti di gara, cui il Parco ha fatto fronte con fondi propri, attraverso l'integrazione dell'importo contrattuale per un massimo del quinto per la migliore riuscita dell'intervento.

In tal senso, con determina n. 12 del 27.03.2025 (**allegato 7a**) il Parco ha provveduto a prenotare, **con fondi del Parco**, l'importo complessivo di IVA di **euro 340.016,24 (euro trecentoquarantamilasedici/24)** pari a un quinto dell'importo posto a base di gara comprensivo di IVA (22%) e ad approvare il **QE di gara aggiornato** con l'importo previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (**allegato 7b**).

Si ritiene che detto adeguamento possa consentire a Codesta Ecc.ma Corte di superare il rilievo.

Da una parte, lo stesso non modifica le condizioni contrattuali, ma mira esclusivamente a disporre una correzione contabile alla luce del rilievo esposto, mentre permangono ferme ed immutate le previsioni fissate negli atti di gara ai fini dell'eventuale utilizzo del cd. Quinto d'obbligo.

Dall'altra, l'incremento dell'importo nei termini suddetti non incide in alcun modo sulla legittimità della gara espletata: poiché, infatti, anche l'importo originariamente considerato superava il valore fissato per la soglia di rilevanza comunitaria dall'art. 14 comma 1 lett. B del D.lgs n. 36/2023, nonostante l'erronea indicazione contabile, l'affidamento della fornitura è avvenuto utilizzando una procedura di gara aperta del tutto corrispondente a quella che sarebbe stata espletata ove il differente importo fosse stato computato *ab initio*. Nello stesso senso, non trattandosi di appalto di lavori ma di fornitura, il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 indicati in bando sono compatibili con l'incremento dell'importo, e, anzi, hanno garantito l'apertura della gara ad un numero maggiore di operatori economici, con conseguente ossequio del principio di accesso al mercato (art. 3 D.lgs n. 36/2023).

Oltre a questo, non si verifica alcun rischio di suddivisione artificiosa dell'appalto né di illegittimo abbattimento del suo valore al fine di eludere le soglie previste dalla disciplina euro-unitaria o la disciplina relativa ai controlli preventivi di legittimità, con ogni conseguenza.

A fronte di tanto, si rappresenta che l'appalto oggetto di interesse è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi strategici del Parco giacché funzionale ad assicurare una migliore attività di conservazione e valorizzazione dei reperti attraverso strumenti innovativi che assicurano tempestività di intervento nell'immediatezza del rilevamento. All'uopo, il Parco ha ottenuto l'accesso ai fondi PNRR e l'eventuale mancato ossequio delle tempistiche prescritte ne comporterebbe la perdita, con conseguente irreversibile pregiudizio di realizzazione dell'obiettivo.

Si reitera, pertanto, la richiesta di superamento del rilievo formulato.

#### LETTERA D

Con l'espressa indicazione di cui all'art. 3.3 del disciplinare, si è ritenuto di ossequiare all'obbligo di cui all'art. 60 D.lgs n. 36/2023<sup>2</sup>, escludendo l'applicazione della revisione rispetto al contratto *de quo*.

Detta deroga è stata espressamente giustificata in ragione della durata delle prestazioni, considerato che trattasi, nel caso di specie, di contratto di fornitura ad esecuzione immediata e per il quale è prevista l'esecuzione in un termine assai inferiore ad un anno (240 giorni).

La disposizione contrattuale non contraddice la ratio dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 per come esplicitata dall'art. 9 del Codice: non si pone, infatti, alcuna problematica di conservazione del sinallagma contrattuale sia a favore dell'Amministrazione che degli operatori- in quanto il rapporto si esaurisce in un lasso di tempo che consente all'O.E. di ponderare le condizioni di mercato afferenti al periodo considerato (cfr. Parere MIMS n. 1417/2022).

Detta conclusione è suffragata altresì dalle indicazioni desumibili *in subiecta materia* dalla disciplina fissata dal codice civile, che individua strumenti di riequilibrio del sinallagma esclusivamente rispetto a contratti di durata (cfr. art. 1467 c.c.) e che può costituire criterio ermeneutico certo nell'applicazione della normativa.

Del resto, l'indicazione è confermata dal supporto giuridico del MIT, il quale ha ritenuto (parere MIT n. 1209/2022), che "a) è corretto non applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione istantanea;

<sup>2</sup> Il quale richiede che l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi

*per i contratti a consegne ripartite, la clausola non può essere applicata se le consegne sono contestuali. In buona sostanza, la clausola è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o di consegna*" (cfr. parere cit., confermato con parere MIT n. 1455/2022).

Nello stesso senso, l'indicazione chiarificatrice introdotta con il cd. Correttivo appalti (D.L. n. 209 del 31.12.2024), che, con l'obiettivo di precisare la normativa pregressa, all'art. 1 comma 3 dell'all.II.2.bis D.lgs. n. 36/2023, ha statuito che *"Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea"* (cfr. disposizione).

Sebbene l'applicazione di detta specifica previsione non sia riferibile al caso di specie *ratione temporis*, la stessa conferma la lettura fornita da questa amministrazione, con ogni conseguenza.

\*\*\*\*\*

Qualora Codesta Ecc.ma Corte ritenga non derogabile la previsione della revisione dei prezzi anche rispetto al caso di specie, si chiede che venga tenuta in conto l'indicazione del Consiglio di Stato, il quale, decidendo con riguardo ad un contratto di durata, ha qualificato l'obbligo di prevedere la revisione dei prezzi come imperativa, *"destinata, come tale, ad operare anche in assenza di specifica previsione tra le parti ovvero in presenza di previsioni contrastanti – con la conseguenza che le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594 avente ad oggetto una controversia in cui veniva in rilievo una previsione del capitolato d'oneri in cui si escludeva la revisione periodica, con conseguente nullità della medesima)"* (C.d.S. n. 7756/2022).

Pertanto, nel caso di specie troverebbe comunque applicazione la normativa fissata dall'art. 60 D.lgs. n. 36/2023, che tuttavia, non dovrebbe comportare conseguenze applicative, considerata la già ricordata esecuzione immediata delle prestazioni.

Pertanto, si chiede che il rilievo venga considerato superato.

#### **LETTERA E**

Si trasmette la dichiarazione del RUP di gara ing. Baldassarre datata 6.02.2025 ed acquisita in pari data con prot. 703-A (**allegato 8**).

All'uopo si riporta il link <https://shorturl.at/4YkfY> dove è reperibile la documentazione sopra citata nonché la seguente documentazione:

- DGUE MECOSER
- Ricevuta Pagamento ANAC
- Dichiarazione Commissari di gara

quest'ultima reperibile anche al seguente link generato dalla centrale di committenza INVITALIA:

[https://invitalia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/abaldassarre\\_invitalia\\_it/Epc3EaVLO4RAoFkMV7lgPYwBNz6GTey19pkZxopYR5mNtQ?e=7Omcy0](https://invitalia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/abaldassarre_invitalia_it/Epc3EaVLO4RAoFkMV7lgPYwBNz6GTey19pkZxopYR5mNtQ?e=7Omcy0)

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

distinti saluti

Il Direttore  
dr. Francesco Sirano  
*sottoscritto digitalmente\**

\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 1 ss. mm. e ii